



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Decreto nr. 91/2020

Il Procuratore Generale

L'Avvocato Generale

Il Dirigente Amministrativo

Letto il d.l. nr. 11 dell'8 marzo 2020 con il quale già erano state adottate misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

letto l'art. 2, comma 1, del predetto d.l. che già consentiva ai Capi degli Uffici Giudiziari, per assicurare il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministro della salute al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, di adottare le misure contemplate dall'art. 2, comma 2, del medesimo d.l.;

ritenuto che, in specie con riguardo alla previsione dell'art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. cit., fosse possibile disporre "... la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti";

letto il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, con il quale erano state adottate "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

letto l'art. 83 del d.l. da ultimo citato, poi convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020), ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dal 1.5.2020, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"), articolo che prevedeva "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

letto, ancora, il comma 6 del citato art. 83 del d.l. ora detto, che disponeva che "6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti";

letto il comma 7 del citato art. 83 del d.l. ora detto, che prevedeva che, "7. Per assicurare le

finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento...";

letta la l. n. 70 del 25 giugno 2020, pubblicata sulla G.U., Serie Generale, Anno 161°, n. 162, Parte I, di lunedì 29 giugno 2020, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, con particolare riferimento all'art. 3 di tale d.l.;

letto il decreto n. 284/2020 CA e 72/2020 PG del 29 giugno 2020, a firma del Presidente della Corte di appello e dell'Avvocato Generale della Repubblica, d'intesa con il Procuratore Generale della Repubblica, con il quale decreto sono stati revocati i propri decreti nn. 139/2020 CA e 32/2020 PG del 25 marzo 2020; nn. 209/2020 CA e 47/2020 PG del 6 maggio 2020; nn. 217/2020 CA e 48/2020 PG del 07 maggio 2020; nn. 264/2020 CA e 62/2020 PG del 15 giugno 2020;

ritenuto che, come si legge nel suddetto decreto n. 284/2020 CA e 72/2020 PG del 29 giugno 2020, le modifiche apportate in sede di conversione del predetto d.l. abbiano limitato al 30 giugno 2020 l'ambito temporale di applicabilità delle disposizioni già contenute nell'art. 83 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 24 aprile 2020, facendo salvi, tuttavia, gli effetti ed i rapporti giuridici conseguenti ai provvedimenti giudiziari assunti nella vigenza del termine del 31 luglio 2020 previsto dal già citato d.l. n. 28 del 30 aprile 2020;

rilevato che il suddetto decreto n. 284/2020 CA e 72/2020 PG del 29 giugno 2020, tuttavia, ha ritenuto necessario confermare espressamente le disposizioni organizzative contenute nel decreto nn. 218/2020 CA e 50/2020 PG dell'8 maggio 2020, a firma del Presidente della Corte di appello e del Procuratore Generale della Repubblica, d'intesa con l'Avvocato Generale della Repubblica, disposizioni che si fondano sul Documento Unico di Valutazione dei Rischi redatto e depositato dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e che costituiscono necessaria applicazione del d. l.vo n. 81 del 9 aprile 2008 ed altresì diretta espressione del potere-dovere dei Capi di Corte di garantire la funzionalità degli Uffici e la sicurezza degli Avvocati, dei dipendenti e del pubblico degli utenti nello svolgimento delle rispettive funzioni legate all'esercizio della giurisdizione;

rilevato che il predetto decreto nn. 218/2020 CA e 50/2020 PG dell'8 maggio 2020 prevede l'adozione di misure idonee ad assicurare la limitazione e la disciplina dell'accesso agli uffici giudiziari della Corte d'Appello, della Procura Generale, del Tribunale di Sorveglianza, del Tribunale Ordinario e della Procura della Repubblica di Napoli, al fine precipuo di assicurare l'efficacia delle misure di contenimento del rischio di contagio ed insieme l'efficace svolgimento delle attività;

rilevato che, in tale decreto, si prevede espressamente, nel novero di tali misure, alla lettera p), che "...l'accesso agli utenti, che devono recarsi negli uffici, sarà possibile solo esibendo copia della prenotazione effettuata in via telematica";

letta la Circolare a firma del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, pervenuta in questo Ufficio in data 13.6.2020 e registrata con Prot. 13/06/2020.0005357 con ad oggetto: "Seguito a direttive in tema di organizzative per gestione della cd. fase due nel contesto epidemiologico da COVID-19: indicazioni a supporto di una maggiore ripresa delle attività nei mesi di giugno e luglio";

rilevato che la Circolare indicata al punto che precede, in punto di "Igiene sui luoghi di lavoro, acquisti di materiale igienico sanitario e altri strumenti di sicurezza degli ambienti. Misure organizzative, logistica degli spazi", rammenta che "... il Ministero della giustizia, sin dalle circolari di febbraio, ha posto particolare attenzione quanto a tale tema e non si può quindi che fare un richiamo a quanto già indicato nelle precedenti circolari ed in specie in quella del 2 maggio n. prot. 70896 e quelle successive fomite dalla direzione generale competente delle risorse materiali e tecnologie (in particolare n. prot. 89883 del 5 giugno 2020). Il nucleo di tali prescrizioni è stato confermato sia dalle prescrizioni contenute nel d.p.cm. 17 maggio 2020 e nei protocolli allegati, sia nel decreto legge 33/2020, sia nel protocollo Stato e Regioni del 16 maggio 2020";

rilevato che, con la Circolare in esame, inoltre, si detta il complesso delle prescrizioni in punto, tra l'altro, di "... accessi dedicati per l'utenza; divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; paratie per gli sportelli aperti all'utenza; orari differenziati per il rilascio di documenti al pubblico" e "... si raccomanda il mantenimento del rispetto del nucleo delle prescrizioni igienico sanitarie come ... meglio dettagliate nella circolare del 2 maggio 2020 n. prot. 70896, e comunque indicate delle competenti autorità, anche dalle autorità sanitarie locali; si raccomanda il mantenimento e il miglioramento delle misure organizzative e logistiche di cui alla circolare 2 maggio n. prot. 70897;... si suggerisce di provvedere all'aggiornamento DVR";

rilevato che, ancora nella Circolare qui ricapitolata, in punto di "... Misure in tema di digitalizzazione del processo e dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici giudiziari", si ricorda che già "la normativa di cui all'articolo 83 del decreto-legge 18/2020" invitava "... all'adozione di modalità organizzative di accesso dell'utenza ai servizi di presidio con modalità che facciano ricorso alle tecnologie di comune uso, in aderenza con lo spirito del decreto-legge in argomento, anche mediante stipula di protocolli con le istituzioni territoriali interessate, quali i locali Consigli dell'Ordine degli avvocati e altre professioni";

letto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, con ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

letto il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali in Roma, il 24 luglio 2020;

letto il d.l. 30 luglio 2020, n. 83 (che conferma la proroga dello stato di emergenza epidemiologica fino al 15 ottobre 2020 e, in particolare, prevede che restino in vigore fino alla stessa data le disposizioni del d.l. n. 28 del 2020 riguardanti il sistema di tracciamento dei contatti e dei contagi per prevenire la diffusione del Covid 19);

letta la Direttiva, a firma dei Direttori Generali di più Dipartimenti del Ministero della Giustizia, datata al 30 luglio 2020 e che prescrive, tra l'altro, la pianificazione "dell'accesso dell'utenza esterna agli Uffici, anche attraverso l'introduzione di agende digitali e di interlocuzione diretta telefonica/telematica, ... le attività di ricevimento del pubblico e di erogazione diretta di servizi al pubblico con modalità telematiche, il governo dei tempi e dei modi di accesso dell'utenza esterna, sempre garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni igienico/sanitarie dettate dalle competenti Autorità";

letta l'Ordinanza del Ministero della Salute del 1 agosto 2020 (che ribadisce l'obbligo di mascherina negli uffici pubblici ed il mantenimento della distanza interpersonale di un metro);

letta l'Ordinanza della Regione Campania n. 66 dell'8 agosto 2020, che proroga l'efficacia delle ordinanze regionali vigenti e prevede nuove misure relative agli uffici pubblici (fino al 7 settembre 2020);

rilevato che, alla stregua della normazione primaria e secondaria testé citata, particolare rilievo per l'applicazione delle misure anti-Covid rivestano alcuni punti del succitato Protocollo quadro del 24 luglio 2020 "Rientro in sicurezza" ove, come ricorda il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nel suo "Verbale per la sicurezza" per gli Uffici giudiziari di Napoli del 20 agosto 2020, è prevista la necessità di "... modalità di interlocuzione programmata con l'utenza anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza (punto 6 della premessa); di contenere la presenza degli uffici (punto 8 della premessa), poiché, con il rientro dei dipendenti nei propri luoghi di lavoro, il contenimento delle presenze è riferito principalmente agli utenti; di contemperare le necessità di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo gli spostamenti e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza (punto 9 della premessa)", con l'effetto per il quale, "nel solco delle richiamate disposizioni ed alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, appare dunque opportuno confermare le misure anti-Covid già adottate nella fase 2 e contenute nell'Appendice al Documento di Valutazione dei Rischi ed al contempo incrementare il livello di vigilanza all'interno dei luoghi di lavoro e degli spazi comuni per far osservare l'obbligo di indossare la mascherina, di mantenere la distanza di sicurezza e di non creare assembramenti; inoltre, se durante la fase 2 la presenza di persone nel Palazzo era invero assai ridotta, nella fase 3 è facile prevedere un cospicuo incremento delle presenze, almeno dei lavoratori dipendenti e anche degli utenti (avvocati e cittadini), sicché in un complesso di eccezionali

dimensioni come il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli è necessario tenere sempre sotto controllo sia le compresenze per evitare assembramenti nei luoghi più frequentati (sportellerie front-office, aule di udienza, spazi comuni di Piazza Coperta, cancellerie delle Torri A-B-C), sia i flussi di persone che circolano all'interno della struttura giudiziaria, per facilitare la ricostruzione della catena dei contatti (contact-trading) di casi sospetti o conclamati nell'edificio, evitando così di coinvolgere più settori dell'edificio nei conseguenti interventi di sanificazione e anche per evitare possibili rallentamenti in caso di esodo d'emergenza"; ed è dunque auspicabile valutare per la fase 3 l'adozione delle seguenti misure di prevenzione : 1. continuare con le prenotazioni e con gli accessi scaglionati negli uffici aperti al pubblico; 2. valutare un contenimento dei flussi di utenti nei settori più frequentati del Nuovo Palazzo di Giustizia (Torre A, Torre B, Torre C, Aule di udienza del I e III lotto, spazi comuni di Piazza Coperta), per le ragioni sopra esposte; 3. valutare di impegnare gli addetti alla vigilanza con giri di ispezione per far rispettare le regole basilari (indossare la mascherina, rispettare la distanza sociale, evitare assembramenti) negli spazi comuni, nei front-office e nelle aule di udienza, per ridurre i rischi di contagio epidemico; 4. incrementare la segnaletica orizzontale e verticale di avviso nei front-office, nelle aule di udienza e negli spazi comuni; 5. in caso di assembramenti o inosservanze della distanza di sicurezza in un determinato ambiente, far defluire le persone in esubero dal locale e ripristinare le condizioni di sicurezza anti-Covid";

preso atto degli esiti dell'incontro tenutosi, in data 3 settembre 2020, tra i Capi degli Uffici presenti nel Nuovo Palazzo di Giustizia e di quelli Minorili, oltre che i rispettivi Dirigenti Amministrativi, ed i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, della Camera civile e della Camera penale;

ritenuto che, per l'effetto, allo stato, occorra confermare - sino all'adozione di nuovo provvedimento di questa Dirigenza che tenga conto degli esiti delle attività del Tavolo tecnico fondato tra i Capi degli Uffici presenti nel Nuovo Palazzo di Giustizia e di quelli Minorili, oltre che i rispettivi Dirigenti Amministrativi, ed i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, della Camera civile e della Camera penale, in conclusione della riunione della quale si è detto al capo che precede - i provvedimenti necessari a garantire lo svolgimento delle attività da parte delle articolazioni della Segreteria di questa Procura Generale che hanno più ragguardevole contatto con il pubblico e che si identificano nelle Segreterie dell'Ufficio Esecuzioni, ivi compresa quella dell'Ufficio Demolizioni, dell'Ufficio Affari penali e dell'Ufficio Impugnazioni, provvedimenti già dati con i decreti n. 49/2020 e n. 78/2020 di questo Ufficio;

ritenuto che, in specie, tali attività possano essere svolte a mezzo dell'utilizzo della posta elettronica certificata (p.e.c.), previo indirizzo di istanze e richieste agli indirizzi delle Segreterie di questo Ufficio di seguito specificate, attraverso l'utilizzo, da parte degli interessati, di indirizzi mail di p.e.c. con certezza riconducibili ad un dato soggetto (per quanto riguarda, in particolare, gli istanti professionali si ha riguardo agli indirizzi rilasciati dai Consigli dell'ordine di appartenenza, tanto a tutela della riservatezza dei dati giudiziari);

dispongono quanto segue:

1. per il periodo sino all'adozione di nuovo provvedimento di questa Dirigenza che tenga conto degli esiti delle attività del Tavolo tecnico fondato tra i Capi degli Uffici presenti nel Nuovo Palazzo di Giustizia e di quelli Minorili, oltre che i rispettivi Dirigenti Amministrativi, ed i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, della Camera civile e della Camera penale, in conclusione della riunione della quale si è detto nella parte motiva - con ogni riserva di adozione di diverse regole al mutare della situazione pandemica ed a seguito di differenti misure legislative rispetto a quelle indicate in premessa -, l'orario di apertura degli Uffici di questa Procura Generale e degli sportelli al pubblico, con specifico riguardo alle Segreterie dell'Ufficio Esecuzioni, ivi compresa quella dell'Ufficio Demolizioni, dell'Ufficio Affari penali e dell'Ufficio Impugnazioni, è fissato dalle ore 9,30 alle ore 12,30, esclusivamente per le attività e le necessità dei Difensori nominati o delegati e degli istanti privati dotati di p.e.c., previa comunicazione a questi Uffici a mezzo p.e.c. ed accesso concordato, quindi, con i medesimi Uffici.

Sul punto, va rammentato che, con specifico riguardo alla Segreteria dell'Ufficio Esecuzioni, presso questo Generale Ufficio è efficace, per effetto della disposizione nr. 267/2008 del 9 ottobre 2008, tuttora vigente, il divieto di visionare fascicoli dell'Ufficio esecuzioni, sicché l'attività difensiva è

necessariamente limitata alla presentazione di istanze ed alla richiesta di informazioni allo sportello.

2. durante l'orario sopra indicato, l'accesso ai servizi suddetti sarà regolamentato previa preventiva prenotazione telematica dell'accesso a mezzo del servizio di posta elettronica certificata (P.E.C) agli indirizzi qui di seguito indicati:

Segreteria dell'Ufficio Esecuzioni: esecuzioni.pg.napoli@giustiziacert.it

Segreteria dell'Ufficio Demolizioni: demolizioni.pg.napoli@giustiziacert.it

Segreteria dell'Ufficio Affari penali: affaripenali.pg.napoli@giustiziacert.it

Segreteria dell'Ufficio Impugnazioni: impugnazioni.pg.napoli@giustiziacert.it

Ciascuna Segreteria, nel concordare con il singolo istante l'accesso, assicurerà che la convocazione degli utenti abilitati sia convenuta a data certa ed orario prefissato ed avrà cura di adottare ogni opportuna misura per evitare assembramenti nei locali dove opera il personale amministrativo.

Anche ai fini di richieste di colloquio con i Magistrati dell'Ufficio, gli Avvocati potranno utilizzare gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (p.e.o.) assegnati a ciascun magistrato (nome.cognome@giustizia.it) o, in subordine, gli indirizzi di p.e.c. dinanzi indicati.


Ove sia formulata richiesta di copia di atti, le stesse copie saranno trasmesse telematicamente al richiedente ovvero, quando la trasmissione telematica non risulti possibile, il ritiro della copia avrà luogo previa convocazione degli utenti abilitati, nelle forme suddette, a data certa ed orario prefissato.

Si comunichi ai Magistrati dell'Ufficio, ai Direttori delle Segreterie del medesimo Ufficio, anche ai fini dell'opportuna affissione del presente provvedimento in luogo idoneo alla conoscenza da parte degli utenti, ed ai Signori Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.

Napoli, 4 settembre 2020

L'Avvocato Generale della Repubblica

dr. Antonio Gialanella



Il Procuratore Generale della Repubblica

dr. Luigi Riello



Il Dirigente amministrativo f.f.

dr. Alighieri Nastri

